

# COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Provincia di Roma

## REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

### - ART. 1 (Istituzione e Competenze)

a. Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei compiti che gli competono, si avvale del supporto consultivo ed operativo di tre Commissioni Consiliari permanenti e precisamente:

1<sup>^</sup> Commissione - Pianificazione Territoriale ed Urbanistica; Ambiente, Edilizia Pubblica e Privata, Opere Pubbliche ;

2<sup>^</sup> Commissione <sup>1975</sup> - Bilancio, Organizzazione degli uffici Comunali e del Personale, Affari generali, Tributi, Servizi ed Istituti Comunali, Appalti, Forniture, Contratti;

3<sup>^</sup> Commissione <sup>1975</sup> - Artigianato, Commercio, Agricoltura, Industria, Viabilità, Trasporti, Scuola, Assistenza, Attività Culturali, Socio-sanitarie, Ricreative e Sportive. <sup>TURISMO</sup>

### - ART. 2 (Elezione)

a. Il Consiglio Comunale elegge, nel proprio seno le commissioni di cui all'articolo 1.

b. L'elezione non è valida se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnato al Comune.

c. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

### - ART. 3 (Composizione)

a. Ciascuna Commissione è composta di 10 membri.

- b. Nelle commissioni debbono essere rappresentati complessivamente tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio, secondo le modalità previste nell'art. 21 commi 3 e 4 dello Statuto.
- c. Lo stesso Consigliere, non può essere eletto in più di una Commissione.

#### ART. 4 (Funzionamento)

- a. Le commissioni eleggono nel proprio seno entro 15 dalla loro istituzione, il Presidente ed un Vicepresidente. Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.
- b. Il Sindaco, gli assessori, nonché i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni, senza diritto di voto.
- c. Le commissioni vengono convocate in prima ed in seconda convocazione dal Presidente, il quale ne dà comunicazione ai capigruppo.
- d. In prima convocazione la commissione è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei componenti.
- e. In seconda convocazione è validamente costituita quale che sia il numero dei partecipanti.
- f. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della commissione, esperti esterni al Consiglio comunale.

#### ART. 5 (Lavori e pubblicità degli atti)

- a. Alle Commissioni vengono assegnati appositi locali comunali e le idonee attrezzature di ufficio necessarie al loro mandato.
- b. Il Segretario Comunale o un suo delegato, partecipa alle sedute delle Commissioni per garantirne la validità ed è responsabile della redazione e della fedeltà dei verbali delle riunioni con le stesse modalità previste legislativamente per il Consiglio Comunale.
- c. Al termine di ogni riunione delle Commissioni viene redatto ed approvato il Verbale della Riunione.
- d. Valgono per pubblicità degli atti delle Commissioni, gli stessi criteri previsti nello Statuto, per gli atti amministrativi.
- e. Nel primo Consiglio Comunale di ogni anno, i Presidenti delle Commissioni illustrano, attraverso una apposita relazione, le attività svolte ed i risultati conseguiti nell'anno precedente.

#### ART. 6 (Poteri)

- a. Le Commissioni non hanno potere deliberante.

- b. Le conclusioni delle Commissioni costituiscono parere obbligatorio ma non vincolante per le deliberazioni del Consiglio Comunale.
- c. Le Commissioni, nell'espletamento del loro ufficio e nell'ambito della loro competenza, hanno facoltà di verifica e di indagine e debbono, se richiesti, essere ad esse rimessi in visione, atti, documenti e provvedimenti comunali.

ART. 7 (Ordine e svolgimento dei lavori)

- a. L'ordine dei lavori, gli argomenti da trattare, le modalità di convocazione e la periodicità delle sedute vengono decisi, di norma, dalle Commissioni nel loro seno.
- b. Gli argomenti inviati all'esame delle Commissioni per iniziativa del Sindaco, ovvero per decisioni del Consiglio, hanno precedenza sull'ordine dei lavori fissato dalle Commissioni.
- c. Il Consiglio Comunale e il Sindaco assegnano di norma, alle Commissioni un termine di tempo per concludere la trattazione degli argomenti ad esse sottoposti.

ART. 8 (Convocazione Straordinaria)

- a. Le commissioni si riuniscono di ordinariamente una volta nel corso di ciascun mese.
- b. La motivata richiesta al presidente del Consiglio Comunale da parte del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali, così come la fissazione da parte del Consiglio dei termini di tempo ai sensi del precedente articolo, danno luogo a convocazioni straordinarie delle Commissioni, nel rispetto delle procedure legislativamente previste per la convocazione straordinaria del Consiglio Comunale.
- c. Le Commissioni stabiliscono, per la trattazione di argomenti interferenti con le competenze di ciascuna, le modalità di riunione congiunta; di tali riunioni ne danno tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

ART. 9 (Durata)

- a. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale che le ha nominate. Esse decadono all'insediamento di un nuovo Consiglio Comunale.